

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE



ANFFAS Onlus

dal 1958 la persona al centro



PROGETTO “ETS SVILUPPO IN- RETE “

AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE,
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.117/2017 – ANNUALITÀ 2017.

Anffas, come appresso identificata, nella sua Unitaria Struttura Associativa:

- Anffas Nazionale;
 - le Associazioni locali socie;
 - gli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie;
 - gli Enti a marchio Anffas e loro Consorzi;
 - la Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas
 - il Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas
- La Rosa Blu

opera, quale Rete Associativa, nelle sue diverse articolazioni, come sopra identificate senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità di interesse generale, nonché di solidarietà e di promozione sociale.

Anffas tutta si ispira al modello basato sui diritti umani e alla Qualità di Vita, con riferimento alla Convenzione Onu sui diritti delle Persone con Disabilità. Nel rispetto dei propri statuti gli aderenti alla Rete Anffas perseguono, tra l'altro, i propri fini attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- stabilire e mantenere rapporti con gli Organi governativi e legislativi a livello nazionale, regionale e locale nonché Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, della solidarietà sociale e rientranti più in generale nell'ambito del Terzo Settore;
-
-
-



Ciascun Ente aderente alla Rete Anffas può essere costituito da una o più unità produttive. Per unità produttiva, ai fini delle procedure di trasferimento, si intende l'entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati nel territorio del medesimo Comune, si caratterizza per condizioni di indipendenza tecnica, amministrativa tali che in essa si esaurisce per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.



Tutto ciò premesso, Anffas, e le OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, confermano che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in quanto conforme a quanto previsto dall'art.16 del D. Lgs n.117/17 concorre, anche, a qualificare il rapporto tra soggetto pubblico ed Enti del Terzo Settore in tema di gestione dei servizi sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e formativi, nonché di ogni altra attività che le Strutture Associative Anffas espletano nel rispetto dei fini statutari.

Le parti sottolineano, inoltre, la necessità di attivare l'evoluzione di un modello contrattuale che garantisca tutele e diritti, qualità delle prestazioni e omogeneità salariale tra i diversi contratti del comparto, anche attraverso l'avvio di un processo di omogeneizzazione dei contratti stessi e di un progressivo avvicinamento delle condizioni normative, del riconoscimento della valorizzazione del capitale umano, ivi compresa la formazione, nella definizione di un sistema di riconoscimento del valore del lavoro ai fini della produttività.

In tale contesto si inquadra il percorso di raccordo con gli altri CCNL del settore, volto a rendere coerenti i profili, le declaratorie, i salari e l'inquadramento di base. Tale percorso deve essere accompagnato da un sistema di verifica e controllo da parte delle Regioni, che permettano di superare logiche di dumping contrattuale e raggiungere il rispetto di standard di qualità dei servizi per i cittadini.

In conseguenza di quanto sopra, le parti si impegnano a promuovere, ognuno per quanto di propria competenza, un coinvolgimento partecipativo per definire un percorso comune che sappia leggere la realtà del settore, individuare pregi e criticità, elencando le richieste di intervento più importanti e condivise tra le parti per portarle ad un confronto con le Istituzioni Nazionali e Regionali.

A tal fine si potrà anche valutare di richiedere un diretto coinvolgimento del Forum del Terzo Settore.

In coerenza con ciò, il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro diviene per Anffas e le OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL anche uno strumento per il confronto con le pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione al rapporto convenzionato e/o accreditato. Tale confronto potrà coinvolgere tutte le parti interessate nel rispetto delle reciproche autonomie.

Le parti ritengono, infatti, necessario consentire la gestione dei servizi convenzionati e/o accreditati solo ai soggetti in grado di offrire qualificanti caratteristiche, tra le quali anche quelle garantite dall'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro.

In tale contesto va inquadrata la scelta di Anffas di dotarsi di una carta dei servizi contenente i livelli minimi di qualità, nonché di un codice etico.

Pertanto Anffas e le OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL si sentono impegnate nei confronti degli Enti preposti, a fronte della critica situazione generale di evoluzione del sistema dei servizi alla persona, nella sua complessa articolazione delle attività socio-sanitarie, socio-assistenziali, socio-educative, etc., a richiedere di concertare meccanismi e regole nella programmazione e nella organizzazione dei servizi territoriali, che offrano certezza nella erogazione delle prestazioni e, al tempo stesso, qualità ed appropriatezza dei servizi e garanzia dei livelli occupazionali.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
infatti, offre uno strumento omogeneo alle
pubbliche amministrazioni per la definizione
delle tariffe e degli accreditamenti e
introduce strumenti di interventi paritetici
per monitorare il settore, seguirne lo
sviluppo ed assumere le iniziative formative
e di riqualificazione, utili a sostenere il livello
qualitativo delle prestazioni stesse.

La realizzazione di questo risultato implica un auspicato confronto con i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, la costituzione di un Osservatorio nazionale e di Osservatori regionali del settore che coinvolgano le associazioni e le organizzazioni sindacali, al fine di realizzare l'obiettivo di disporre di una normativa omogenea per tutti i servizi alla persona.

In tale contesto e con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le parti, nel regolare le relazioni di lavoro dell'intera comunità associativa, assumono, come prioritario, l'impegno di collegare il complesso e articolato universo dei servizi alla persona a regole e comportamenti capaci di affermare tanto la progettualità aziendale, quanto la valorizzazione e la responsabilizzazione delle esperienze professionali.

Il presente contratto è applicabile anche da enti non facenti parte della Rete Anffas, qualora gli stessi dichiarino espressamente di accettarne integralmente la disciplina e limitatamente ad enti del Terzo Settore iscritti al Registro nazionale.

Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti debbono inoltre osservare le norme regolamentari, ove esistenti, emanate dalle Strutture Anffas, purché non siano in contrasto con il presente CCNL e/o con le norme di legge.

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, favorendo, altresì, uno stabile sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli, attraverso la definizione, a livello nazionale, di una parte normativa ed una parte economica comune, demandando a livello decentrato la contrattazione integrativa sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto.

In particolare le parti ritengono necessaria una più incisiva partecipazione delle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori negli indispensabili interventi di riorganizzazione dell'intero sistema. Ciò richiede anche una rivisitazione del sistema di relazioni sindacali che, da un lato, confermi e uniformi gli ambiti di intervento e le materie oggi regolate dai CCNL e, dall'altro, introduca nuove materie come, ad esempio, il benessere organizzativo, le buone prassi, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo stress da lavoro correlato.

Le parti intendono costruire un innovativo sistema di relazioni sindacali fondato sulla responsabilità sociale dell'impresa, che rappresenta una parte delle fondamenta su cui si poggiano gli obiettivi di sviluppo e di crescita del settore, anche nel quadro delle Direttive Europee in tema di informazione e consultazione.

Le parti convengono, inoltre, circa la necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari alla continuità dei servizi ed al mantenimento dei livelli occupazionali ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e locale.

Le sedi di informazione e confronto sono:

A) LIVELLO NAZIONALE

Annualmente, su richiesta di una delle parti ed in apposita sessione le stesse si incontreranno in particolare per:

- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- promuovere iniziative, anche volte alla Pubblica Amministrazione, finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più efficace utilizzazione delle risorse disponibili.

B) LIVELLO REGIONALE

Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e/o accreditamento, dei costi connessi con l'applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare lo stato di definizione e applicazione delle normative Regionali;

- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, compresa l'ECM, per il personale delle realtà interessate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, anche ai fini della destinazione di eventuali risorse.

- LIVELLO AZIENDALE

Le singole Strutture Anffas garantiranno, ai titolari della contrattazione di secondo livello di cui all'art. 7, informazione, consultazione e confronto sulle seguenti materie:

- organizzazione del lavoro, funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione o accreditamento con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo;
- trasferimento di azienda. Nel caso di processi di esternalizzazione e terziarizzazione di servizi, o parti di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle RSA/RSU e alle OOSS territoriali firmatarie del CCNL. Verranno inoltre fornite informazioni, con le stesse modalità in caso di cambi di appalto, in particolare rispetto alla salvaguardia occupazionale;

- avvio della procedure di licenziamento collettivo e di mobilità;
- regolamenti aziendali, che in ogni caso non possono contenere norme in contrasto con quanto previsto dal CCNL;
- programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM,
- criteri e modalità per la definizione del piano ferie e la fruizione delle stesse di cui all'art.58 del presente CCNL;
- i criteri generali per l'utilizzo del lavoro straordinario;
- quant'altro espressamente demandato dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto dei rispettivi ruoli, con l'obiettivo di contemperare le condizioni di lavoro, la crescita professionale e l'esigenza delle strutture associative di mantenere ed elevare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, articola la contrattazione su due livelli.

I predetti obiettivi comportano la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli relazionali:

- a) contrattazione collettiva a livello nazionale,
- b) contrattazione decentrata integrativa che si svolge a livello regionale e di singolo Ente sulle materie indicate dal presente contratto.

Il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto dei rispettivi ruoli, con l'obiettivo di contemperare le condizioni di lavoro, la crescita professionale e l'esigenza delle strutture associative di mantenere ed elevare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, articola la contrattazione su due livelli.

I predetti obiettivi comportano la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli relazionali:

- a) contrattazione collettiva a livello nazionale,
- b) contrattazione decentrata integrativa che si svolge a livello regionale e di singolo Ente sulle materie indicate dal presente contratto.

Le materie consegnate al livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto integrativo aziendale/territoriale precisando i luoghi ed i tempi del proprio svolgimento.

Sono titolari della contrattazione di primo livello (nazionale) le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U. (relativamente al livello aziendale) congiuntamente ai rappresentanti territoriali dei sindacati che hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, per la parte datoriale, le rispettive Strutture Associative per le materie di propria competenza dall'altra.

Costituisce oggetto della contrattazione di secondo livello quanto espressamente demandato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché ogni intesa che abbia come obiettivo il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività, anche attraverso una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro.

Rientrano pertanto in questo ambito eventuali piani relativi ad innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità - qualità dei servizi, finalizzati al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.

Accordi aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti ed ogni erogazione economica derivante dal secondo livello di contrattazione sarà strettamente correlata alla realizzazione di tali progetti ed al raggiungimento degli obiettivi preventivamente concordati.

DOVERI DEL PERSONALE

Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l'orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito.

Sono altresì considerati, nel rispetto negli artt. 2104 e 2105 c.c., obblighi della lavoratrice e del lavoratore:

la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia di persone a cui il servizio è rivolto, nonché dei fini e scopi della Struttura Associativa Anffas;

DOVERI DEL PERSONALE

Le lavoratrici ed i lavoratori, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell'organizzazione del lavoro, devono improntare i loro comportamenti verso le persone con disabilità e loro congiunti, i rappresentanti della Struttura Associativa, la dirigenza, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione.

La dirigenza, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronterà a sua volta i rapporti con loro alla massima collaborazione, educazione e rispetto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ove si configuri un notevole inadempimento, comportante l'irrogazione della sanzione della sospensione, con il rispetto delle norme della legge n. 604/1966 e successive modifiche, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:

- per tolleranza di abusi commessi da parte del personale che opera a vario titolo nella struttura;
- per compimento di atti, violenze fisico-verbali o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona, con particolare riferimento alle persone con disabilità;
- per aver assistito o essendo venuto a conoscenza, in qualsiasi modo, di circostanze di cui al punto precedente, non abbia tempestivamente informato la Struttura Associativa o si sia sottratto nel rendere testimonianza;

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le norme sull'inquadramento e classificazione del personale sono, in sostanza, finalizzate al miglioramento della funzionalità dei servizi resi, al potenziamento dell'efficienza ed efficacia gestionale, alla razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro attraverso l'incentivazione della motivazione del personale cui viene garantito il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni individuali.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

In questa stessa ottica ed, in particolare, in relazione allo sviluppo professionale, si pone la disponibilità del personale all'integrazione e alla interscambiabilità delle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti, all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, anche nell'ambito di diverse posizioni lavorative senza che ciò di per sé configuri l'acquisizione di alcun diritto soggettivo né automatismo alcuno, mentre sarà elemento di valutazione a fini dell'applicazione dell'art. 47.

QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, ECM, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione, ECM, aggiornamento e formazione continua, necessari ad accrescere conoscenze e competenze professionali per una sempre migliore qualificazione delle prestazioni richieste dall'organizzazione del servizio e con priorità per l'acquisizione di titoli professionali imposti dai rapporti convenzionali e/o accreditamenti istituzionali.

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 53/2000, la formazione continua riguarda percorsi di formazione, predisposti dalle Strutture Associative attingendo prioritariamente al piano nazionale di offerta formativa predisposta da Anffas Nazionale anche per tramite del Consorzio Nazionale La Rosa Blu nonchè da Strutture pubbliche o da altri Enti accreditati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito regionale, nazionale ed europeo.

gestione situazioni di crisi o di criticità in sede di applicazione:

Le parti convengono che, ove in ambito territoriale, attraverso il confronto tra le stesse, si evidenziassero in rapporto con le diverse realtà locali, in relazione all'adeguamento delle rette e dei corrispettivi dei servizi erogati, condizioni documentate tali da non consentire il rispetto delle decorrenze previste dal presente contratto, potranno essere definiti, percorsi temporali diversamente articolati con il coinvolgimento degli organismi nazionali, tesi ad evitare l'insorgenza di crisi aziendali.

Per questo, al fine di consentire la massima condivisione di eventuali situazioni critiche, ogni richiesta di apertura di confronto territoriale volta all'analisi delle problematiche descritte nel periodo precedente dovrà essere inviata anche alle rappresentanze nazionali sottoscrittrici del presente accordo. Analogamente si procederà per le realtà locali che presentino situazioni di crisi aziendale denunciate nel rispetto delle vigenti leggi (n. 223/91) durante il periodo di vigenza del presente contratto.

In casi eccezionali si potrà dare luogo, ferme restando le necessarie verifiche e riscontri, a deroghe, sospensioni o accordi di solidarietà, relativamente alla parte economica, definita in sede di accordo di rinnovo del presente CCNL, ove vi sia il concreto rischio dell'impossibilità del mantenimento dei servizi in favore delle persone con disabilità e connessi livelli occupazionali.

Considerata la particolare specificità associativa costituita da famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, l'applicazione contrattuale sarà accompagnata da un'azione sinergica orientata a garantire l'esigibilità del contratto attraverso adeguate risorse da parte degli enti erogatori finalizzate a garantire la sostenibilità nel tempo delle strutture associative senza pregiudizio per la continuità dei servizi, la loro qualità e il mantenimento dei connessi livelli occupazionali.

Per tutto quanto sopra espresso le parti convengono di incontrarsi per due sessioni di monitoraggio del presente accordo nei mesi di luglio e novembre 2019 nel corso delle quali, qualora emergessero documentate difficoltà, saranno valutate congiuntamente, in specifici incontri, le azioni necessarie per scongiurare l'impossibilità della prosecuzione delle attività e dei servizi nonché per garantire il mantenimento di adeguati standard di qualità e connesso mantenimento dei livelli occupazionali.

linee guida- sulla videosorveglianza: Le parti definiranno, entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, delle linee guida sulla videosorveglianza, che contenga gli indirizzi da adottare nella contrattazione di secondo livello.

produttività, welfare e sanità integrativa: Le parti convergono di definire entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, uno specifico accordo su produttività, welfare aziendale e sanità integrativa.

- **sistema di classificazione del personale:** Le parti convengono di definire entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, uno specifico accordo di adeguamento del sistema di classificazione del personale (titolo VI), di cui agli articoli dal 44 al 48.
- **tutela lavoratrici /lavoratori vittime di violenza:** Le parti convengono, fermo restando l'applicazione della vigente normativa in materia, di definire entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, uno specifico accordo per disciplinare l'istituto.

- **certificazione costi contrattuali:** Le parti convengono che all'esito della definitiva sottoscrizione dell'accordo di rinnovo saranno tempestivamente avviate le procedure per addivenire alla certificazione del contratto da parte del competente Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE



ANFFAS

O
R
G
A
N
I
Z
Z
A
T
O

dal 1958 la persona al centro

